



## GUIDA OPERATIVA

# R.S.U.

# 2015



**ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE  
SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DELLE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**



# SOMMARIO

- SCADENZE
- GUIDA OPERATIVA ELEZIONI RSU 2015
- CCNQ E CCNL INTEGRATIVI
- MODULISTICA

**F.S.I.**

Federazione Sindacati Indipendenti

**Segreteria Nazionale**

00155 Roma viale Ettore Franceschini n. 73

Tel. 06-42013957 - Fax. 06-42003671

[www.fsinazionale.it](http://www.fsinazionale.it) [info@fsinazionale.it](mailto:info@fsinazionale.it)

# Elezioni R.S.U.

## SCADENZE PREVISTE DALL'ACCORDO DEL 28/10/2014

<b>Annuncio e inizio della procedura elettorale</b>		<b>13 gennaio 2015</b>
<b>Richiesta elenco elettori</b> Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta.		<b>14 gennaio 2015</b>
<b>Inizio della raccolta delle firme</b>		<b>14 gennaio 2015</b>
Tempo utile per la prosecuzione della raccolta delle firme in calce alla lista 	<b>Insediamiento della Commissione elettorale</b>	<b>23 gennaio 2015</b>
	Costituzione formale della Commissione elettorale	28 gennaio 2015
<b>Presentazione delle liste</b>		<b>6 febbraio 2015</b>
Affissione delle liste all'albo dell'amministrazione		19 febbraio 2015
<b>Designazione scrutatori</b> (1 per seggio)		<b>27 febbraio 2015</b>
<b>Votazioni</b>		<b>3-4-5 marzo 2015</b>
Scrutinio		6 marzo 2015
Affissione risultati all'albo dell'amministrazione		6 - 12 marzo 2015
Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN		13-23 marzo 2015

## PARTE I°

### GUIDA SINTETICA ALL'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)

Si annunciano le elezioni RSU e contestualmente si dà avvio alle procedure elettorali. Le strutture territoriali nostra FEDERAZIONE attraverso le proprie articolazioni aziendali, dovranno darne comunicazione alle lavoratrici ed ai lavoratori delle singole amministrazioni, mediante affissione nell'apposito albo dell'amministrazione.

**Avvertenza : in caso di dubbio o incongruenza nelle date riportate nel testo della presente guida, è necessario fare sempre riferimento alla apposita tabella scadenziario pubblicata all'inizio dell'opuscolo.**

- Dove vengono elette le RSU
- La composizione delle RSU
- Organizzazioni Sindacali ammesse alle elezioni
- Decadenza RSU attualmente in carica
- Mappatura
- Accordi di Comparto
- Il Ruolo delle Amministrazioni
- Raccolta delle firme
- Presentazione delle liste
- La Commissione elettorale
- Adempimenti della Commissione prima delle votazioni
- Nomina degli scrutatori
- Operazioni preliminari al voto nei seggi
- Le operazioni di voto
- Le operazioni di scrutinio
- Quando sono valide le elezioni
- Assegnazione dei seggi
- Determinazione del Quorum
- Ricorsi alle Commissioni elettorali
- Ricorso al Comitato dei Garanti
- Parte II° (accordi quadro e di settore )
- Parte III° Modulistica di comparto

### DOVE VENGONO ELETTE LE RSU

#### Comparti:

- Agenzie Fiscali
- Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
- Enti pubblici non economici
- Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
- Ministeri
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Regioni ed Autonomi locali
- Servizio sanitario nazionale
- Università
- Scuola
- AFAM

Le RSU sono elette in tutte le amministrazioni, enti o aziende con più di 15 dipendenti, nonché, per quelle amministrazioni articolate per strutture periferiche in tutte quelle sedi dove, secondo quanto previsto dagli accordi integrativi di comparto, si svolge la contrattazione integrativa.

## LA COMPOSIZIONE DELLE RSU

Il numero dei componenti delle RSU è determinato in rapporto al numero dei dipendenti aventi diritto al voto.

Le amministrazioni dovranno fornire alle organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta e alla **commissione elettorale, appena insediata (termine per l'insediamento 23.01.2015, termine per la costituzione formale 28.01.2015)**, gli elenchi generali, in ordine alfabetico e distinti per sesso, dei dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che ha part-time, per i dipendenti a tempo determinato con i requisiti e per i dipendenti comandati e quelli fuori ruolo.

La data di riferimento per il calcolo del personale in servizio è, pertanto, quella del **13.01.2015**.

Il personale assunto dopo tale data esercita il diritto di voto senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU. Inoltre, dovranno fornire sotto elenchi, sempre in ordine alfabetico e distinti per sesso, per le sedi di lavoro non sede di RSU ma possibili seggi elettorali.

Nel comparto Sanità, ad esempio: presidi ospedalieri, distretti, dipartimenti, R.S.A., ecc.

Nei comparti Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enti Pubblici non economici ed aziende autonome: per sedi periferiche accorpate e, per il Parastato, per distinti collegi per le figure professionali.

La previsione di collegi elettorali per le specifiche tipologie professionali, contenuta **esclusivamente nell'accordo integrativo del comparto Enti pubblici non economici, è da intendersi superata con la collocazione dei professionisti nell'area dirigenziale. Pertanto, detti collegi elettorali non dovranno essere previsti nella mappatura delle sedi elettorali degli Enti pubblici non economici.**

Nel comparto delle Autonomie Locali: per scuole, circoscrizioni, ecc.

Si ritiene opportuno che le nostre strutture, anche unitariamente, richiedano fin da ora gli elenchi.

## ORGANIZZAZIONI SINDACALI AMMESSE ALLE ELEZIONI

ADESIONI ALL'ACQ DEL 7 AGOSTO 1998

**L'ultimo** giorno utile per la presentazione delle liste è il termine utile per la formale adesione all'ACQ del 7 agosto 1998 da parte delle organizzazioni sindacali che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2 - parte I dell'ACQ stesso e da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici qualora non vi abbiano già aderito in occasione delle elezioni del 1998. L'adesione all'ACQ del 7 agosto 1998 deve essere presentata direttamente nella sede locale e rimane agli atti della Commissione elettorale.

Per le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non, aderenti alle confederazioni sottoscrittrici dell'ACQ, non è necessaria alcuna adesione formale. Per le organizzazioni sindacali non rappresentative l'adesione alle confederazioni sottoscrittrici dell'ACQ dovrà risultare da attestazione della confederazione stessa da allegare alla lista.

Le organizzazioni sindacali rappresentative sono quelle ammesse alle trattative nazionali per la stipulazione dei CCNL **di comparto per l'ultimo biennio di rilevazione precedente.**

## PRESENTAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett b) dell'ACQ – parte II le organizzazioni sindacali non rappresentative (e non rientranti in quelle indicate al punto precedente) sono tenute a dimostrare di essere formalmente costituite mediante la presentazione dell'atto costitutivo e dello statuto, da allegare alla lista dei candidati.

Ai fini della semplificazione delle procedure elettorali, le predette associazioni possono presentare, in originale, i citati documenti all'ARAN che rilascia un attestato in carta semplice dell'avvenuto deposito. In tale caso, in ciascuna sede elettorale ed in sostituzione della presentazione materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, può essere allegata copia autenticata nei modi di legge, per dimostrarne la corretta provenienza, dell'attestato ARAN di avvenuto deposito.

Le medesime organizzazioni sindacali potranno produrre, in alternativa, alle Commissioni elettorali dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del protocollo e della data di rilascio.

Si rammenta che non possono presentare singolarmente liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle riconosciute rappresentative dalle tabelle, né quelle che risultino comprese nelle federazioni sindacali indicate nelle tabelle stesse in quanto – federandosi tra loro – hanno dato vita ad un nuovo soggetto.

1) le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, che sono le stesse che hanno sottoscritto il Protocollo di cui alla lettera A). A dette organizzazioni non è richiesto alcun atto di adesione all'Accordo predetto. Nel caso si tratti di organizzazioni non rappresentative, esse devono formalmente dimostrare di aderire alle Confederazioni firmatarie, tramite attestazione della Confederazione stessa, da allegare alla lista elettorale;

2) *le altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. A dette organizzazioni è richiesta la formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 entro il termine ultimo indicato nel Protocollo di cui al punto A), solo se non vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.*

*Le organizzazioni sindacali di cui al precedente punto 2) consegnano la documentazione ivi richiesta (adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, statuto e atto costitutivo) alla Commissione elettorale congiuntamente alla presentazione della lista. Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo possono anche essere presentati all'Aran, che rilascia un attestato di deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.*

*Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 può essere presentata all'Aran, che rilascia un attestato in carta semplice. In questo caso vale quanto indicato al precedente capoverso.*

*L'Aran pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati.*

### § 4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali

Non sono soggetti abilitati a presentare le liste elettorali:

- 1) le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
- 2) le organizzazioni sindacali costituenti, affiliate o aderenti alle federazioni sindacali formate da più e diverse sigle. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste essendo la titolarità della presentazione della lista in capo esclusivamente alla federazione

unitariamente intesa. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso la denominazione esatta della federazione sindacale e non delle singole sigle che la compongono o che sono affiliate o aderenti. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti alla federazione;

- 3) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro (es. lista congiunta "cgil fp e cisl fps" );
- 4) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;
- 5) i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

***E' compito della Commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.***

## MAPPATURA

Ministeri, Aziende, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Enti Pubblici non economici

Con apposito accordo ARAN- Confederazioni è stata fissata la data per procedere alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa dove dovranno essere presentate le liste **elettorali, sulla base di quanto stabilito dall'accordo integrativo di comparto del 1998 (punto 5 lettera B).**

Ciò significa che potranno essere confermate le precedenti sedi RSU ovvero apportati gli opportuni cambiamenti in considerazione delle modifiche di carattere istituzionale.

**DI TALI MODIFICHE SARA' DATA IMMEDIATA COMUNICAZIONE.**

## ACCORDO QUADRO

IL NUMERO DEI COMPONENTI LE RSU NON POTRÀ ESSERE INFERIORE A:

- a) tre componenti nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti.
- b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero dipendente superiore a 200 e fino 3000 in aggiunta a numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
- c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b) calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 3000.

## COMPONENTI RSU

***Il numero dei componenti delle RSU non può essere rideterminato in sede locale.***

GLI ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO 1998

Gli accordi integrativi di comparto hanno modificato la composizione delle RSU per le amministrazioni fino a 200 dipendenti ed in presenza di talune specificità.

## COMPARTO SANITA'

L'accordo integrativo stipulato il 16 ottobre 1998 ed ancora in vigore, ha previsto che fosse eletta un'unica RSU per ogni azienda ed ente del Comparto, ciò significa che ad ogni sede di RSU corrisponde un unico collegio e, conseguentemente, un'unica lista per ogni sigla sindacale. L'accordo, inoltre, ha modificato l'art. 4, comma 1, lettera a) dell'accordo quadro prevedendo:

- nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unità

- nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità

Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

- ❑ nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità
- ❑ nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità
- ❑ nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità
- ❑ nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle date **3-4-5 marzo 2015**.

L'orario di apertura e di chiusura dei seggi dovrà essere determinato dalla commissione elettorale. Fermo restando le date indicate, la commissione elettorale, inoltre, in ragione delle esigenze organizzative fisserà l'inizio delle votazioni e quello di chiusura nell'ultimo giorno.

## COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

Così come per il comparto Sanità, l'accordo integrativo del comparto Regioni ed Autonomie locali, siglato il 22 ottobre 1998, ed ancora in vigore, prevede una modifica all'art. 4, comma 1, lettera a) dell'accordo quadro:

- ❑ Negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità
- ❑ negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità

Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità che hanno funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

- ❑ negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità
- ❑ negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità
- ❑ negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità
- ❑ negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità

Anche in questo comparto ad ogni RSU deve corrispondere un unico collegio elettorale ed un'unica lista per ogni sigla sindacale.

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle date **3-4-5 marzo 2015**. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi dovrà essere determinato dalla commissione elettorale. Fermo restando le date indicate, la commissione elettorale, inoltre, in ragione delle esigenze organizzative fisserà l'inizio delle votazioni e quello di chiusura nell'ultimo giorno.

## ESEMPIO

Con l'attuazione degli Accordi integrativi: in un ente con 3189 dipendenti aventi diritto al voto il numero dei componenti la Rsu è così calcolato:

da 0 a 200 9  
da 201 a 500 3  
da 501 a 800 3  
da 801 a 1100 3  
da 1101 a 1400 3  
da 1401 a 1700 3  
da 1700 a 2000 3  
da 2001 a 2300 3  
da 2301 a 2600 3  
da 2601 a 2900 3  
da 2901 a 3189 3

TOTALE seggi da assegnare 42



Tabella riepilogativa

N. Dipendenti	Accordo quadro	Sanità e Autonomie locali
Fino a 15	0	1
da 16 a 60	3	4
da 61 a 100	3	5
da 101 a 150	3	7
da 151 a 200	3	9
da 201 a 500	6	12
da 501 a 800	9	15
da 801 a 1100	12	18
da 1101 a 1400	15	21
da 1401 a 1700	18	24
da 1701 a 2000	21	27
da 2001 a 2300	24	30
da 2301 a 2600	27	33
da 2601 a 2900	30	36
da 2901 a 3000	33	39
da 3001 a 3500	36	42
da 3501 a 4000	39	45
da 4001 a 4500	42	48
da 4501 a 5000	45	51
da 5001 a 5500	48	54
da 5501 a 6000	51	57
da 6001 a 6500	54	60
da 6501 a 7000	57	63
da 7001 a 7500	60	66
da 7501 a 8000	63	69
da 8001 a 8500	66	72
da 8501 a 9000	69	75
da 9001 a 9500	72	78
da 9501 a 10000	75	81
da 10001 a 10500	78	84
da 10501 a 11000	81	87
da 11001 a 11500	84	90
da 11501 a 12000	87	93

N. Dipendenti	Accordo quadro	Sanità e Autonomie locali
da 12001 a 12500	90	96
da 12501 a 13000	93	99
da 13001 a 13500	96	102
da 13501 a 14000	99	105
da 14001 a 14500	102	108
da 14501 a 15000	105	111
da 15001 a 15500	108	114
da 15501 a 16000	111	117
da 16001 a 16500	113	120
da 16501 a 17000	115	123
da 17001 a 17500	118	126
da 17501 a 18000	121	129
da 18001 a 18500	124	132
da 18501 a 19000	127	135
da 19001 a 19500	130	138
da 19501 a 20000	133	141
da 20001 a 20500	136	144
da 20501 a 21000	139	147
da 21001 a 21500	142	150
da 21501 a 22000	145	153
da 22001 a 22500	148	156
da 22501 a 23000	151	159
da 23001 a 23500	153	162
da 23501 a 24000	156	165
da 24001 a 24500	159	168
da 24501 a 25000	162	171

## COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:  
 tre componenti nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti;  
 tre componenti nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero dei dipendenti eccedente i 200.

**L'accordo integrativo stipulato il 3 novembre 1998, ed ancora in vigore, ha previsto la seguente composizione delle RSU, per le amministrazioni fino a 200 dipendenti:**

- fino a 50 dipendenti 3 unità
- da 51 a 100 dipendenti 5 unità
- da 101 a 200 dipendenti 7 unità

Nelle unità lavorative superiori a 200 dipendenti il numero dei rappresentanti da eleggere è pari a 7, per i primi 200, più i 3 previsti da 201 a 500 e così via come da accordo quadro. Ad ogni singola RSU deve corrispondere un unico collegio ed un'unica lista per ogni sigla sindacale.

Le operazioni elettorali avranno luogo nelle date **3-4-5 marzo 2015** e l'orario di apertura e di chiusura dei seggi dovrà essere determinato dalla commissione elettorale. Fermo restando le date indicate, la Commissione elettorale inoltre, in ragione delle esigenze organizzative fisserà l'inizio delle votazioni e quello di chiusura nell'ultimo giorno.

## ESEMPIO

Con l'attuazione degli Accordi integrativi: in un ente con 3189 dipendenti aventi diritto al voto il numero dei componenti la Rsu è così calcolato

fino a 200 -> 7  
 da 201 a 500 -> 3

Totale seggi da assegnare 10

N° Dipendenti	Accordo quadro	Parastato
fino a 50	3	3
da 51 a 100	3	5
da 101 a 200	3	7
da 201 a 500	6	10
da 501 a 800	9	13
da 801 a 1100	12	16
da 1101 a 1400	15	19
da 1401 a 1700	18	22
da 1701 a 2000	21	25
da 2001 a 2300	24	28
da 2301 a 2600	27	31

## COMPARTI MINISTERI - AGENZIE FISCALI - PCM

L'accordo integrativo stipulato il 21 settembre 1998, ed ancora in vigore, ha previsto che le RSU sono elette in tutte le amministrazioni, in correlazione alle specifiche organizzative, presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (Dipartimenti; Direzioni Generali; Uffici Centrali di livello di Dirigente Generale).

In caso di pluralità di sedi o strutture periferiche le RSU sono costituite in tutte le sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro.

Le strutture non sede di contrattazione integrativa costituiscono seggio elettorale e concorrono, nello specifico collegio elettorale territoriale di riferimento, ad eleggere le RSU dove previsto sulla base dei criteri sopra esposti.

**Entro il 30 giugno di ogni anno le OO.SS di categoria e l'Aran s'incontreranno** per applicare la clausola di salvaguardia che prevede, in caso di amministrazioni soggette a processi di riordino di indire, in quelle realtà, nuove elezioni per adeguare le RSU alle esigenze di rappresentanza conseguenti ai nuovi assetti organizzativi.

Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:

- Tre componenti nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti;  
cinque componenti nelle amministrazioni da 51 a 100 dipendenti;  
sette componenti nelle amministrazioni da 101 a 200 dipendenti
- Tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200.
- Tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b) calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 3000.

ESEMPIO

**Con l'attuazione degli Accordi integrativi: in un ente con 2000 dipendenti aventi diritto al voto il numero dei componenti la Rsu è così calcolato**

Da 101 a 200 7

Da 201 a 500 3

Da 501 a 800 3

Da 801 a 1100 3

Da 1101 a 1400 3

Da 1700 a 2000 3

Totale seggi da assegnare 25

Le operazioni elettorali avranno luogo nelle date **3-4-5 marzo 2015** e l'orario di apertura e di chiusura dei seggi dovrà essere determinato dalla commissione elettorale. Fermo restando le date indicate, la Commissione elettorale inoltre, in ragione delle esigenze organizzative fisserà l'inizio delle votazioni e quello di chiusura nell'ultimo giorno.

## COMPARTO AZIENDE

Le RSU sono costituite nell'ambito di ciascuna 'Azienda presso le sedi centrali o periferiche, per le aziende con pluralità di sedi o strutture, individuate come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro.

## FIGURE PROFESSIONALI

Le previsioni di collegi elettorali per specifiche tipologie professionali è prevista solo dall'accordo integrativo del Comparto Parastato e, pertanto, detti collegi sono esclusi in tutti gli altri Comparti.

## IL RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI

Le amministrazioni dovranno concordare con le OO.SS e con la Commissione Elettorale non appena insediata, tutti gli adempimenti utili allo svolgimento delle elezioni.

Tra i compiti che competono alle amministrazioni si segnala:

- l'assunzione di ogni utile iniziativa che favorisca la più ampia partecipazione al voto dei lavoratori;

- la messa a disposizione dei locali dove si svolgono le elezioni ed un locale per la **commissione elettorale**. E' utile accertarsi che non vi siano copie delle chiavi del seggio elettorale, chiavi che nei giorni delle elezioni (alla chiusura del seggio) devono essere **custodite, assieme all'urna dall'amministrazione** in luogo non accessibile. In caso di **mancanza di locale idoneo, potranno prendersi accordi, a cura dell'amministrazione, con le locali Prefetture**;
- la messa a disposizione della commissione elettorale di tutto il materiale cartaceo e strumentale, (computer, matite copiative, schede, urne, nastro adesivo per sigillare l'urna, ecc.). **L'urna dovrebbe essere solida e capiente con una sola apertura verso l'alto; al termine di ogni giorno di votazione deve essere chiusa con apposito nastro adesivo trasparente e firmato dai componenti il seggio**;
- la stampa delle schede elettorali e delle liste dei candidati da affiggere nei seggi;
- fornire alle organizzazioni sindacali e alla Commissione Elettorale gli elenchi del personale con diritto di voto in ordine alfabetico e distinti per sesso (il verbale elettorale prevede tale distinzione), distinti in relazione ai luoghi di lavoro non costituenti sede di RSU, ma potenzialmente identificabili come seggi elettorali (ad esempio nelle aziende sanitarie: per presidio ospedaliero, distretti, dipartimenti; nei Ministeri dipartimenti; nel Parastato e nelle Aziende autonome: sedi periferiche accorpate; negli Enti Locali: per scuole, ecc).
- Distinti elenchi dovranno, essere forniti per il personale di specifiche tipologie nel caso di collegi distinti.
- **Fornire alle commissioni elettorali copia di tutte le note di chiarimento inviate dall'Aran** nonché gli accordi relativi alla costituzioni delle RSU;
- designazione di un funzionario (o più funzionari in caso di pluralità di sedi RSU), che ai **sensi dell'art. 19, parte seconda, dell'accordo quadro del 7 agosto 1998, farà parte del Comitato dei garanti**.
- **Tra i compiti delle Amministrazioni non rientrano attività di controllo circa l'ammissibilità delle liste o compiti propri delle commissioni elettorali.**
- Gli accordi di comparto siglati nel 1998 e tuttora in vigore, hanno previsto la possibilità di eleggere le RSU anche per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti nonché di aumentare il numero dei componenti le RSU (fino a 200 dipendenti).

### RACCOLTA DELLE FIRME

DIPENDENTI SENZA DIRITTO DI VOTO E NON ELEGGIBILI

**I dipendenti in forza all'amministrazione con rapporti di lavoro difforni da quelli** che concorrono alla determinazione della base elettorale, non hanno diritto di voto ne sono eleggibili nella RSU.

Parimenti non possono neanche firmare per sostenere la presentazione delle liste elettorali.

### DIPENDENTI CON DIRITTO DI VOTO MA NON ELEGGIBILI

Possono esercitare il diritto di voto, ma non possono essere candidati alla RSU:

- ❑ i membri delle commissioni elettorali,
- ❑ gli scrutatori,

- ❑ coloro che rivestono una carica in organismi istituzionali o una carica esecutiva in partiti o movimenti politici, in altre parole ricadono nelle situazioni di incompatibilità previste dagli statuti delle OO.SS che partecipano alle elezioni,
- ❑ coloro che materialmente presentano la lista, mentre tale divieto non sussiste per i firmatari della lista.
- ❑ le lavoratrici e i lavoratori provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando, purché con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a part-time.

Fanno eccezione, quindi sono candidabili, i dipendenti di enti di nuova istituzione, in quanto la **posizione di comando non è temporanea bensì nella attesa dell'inquadramento nelle dotazioni organiche**.

### **ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto)**

Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.

Ai fini della definizione degli adempimenti relativi delle procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei componenti della RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio).

### **ELETTORATO PASSIVO (candidabili ed eleggibili)**

Sono candidabili ed eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che sono dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.

Sono, altresì, eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa.

Nei comparti Scuola ed AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

### **Non sono titolari di elettorato passivo:**

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i professionisti degli Enti pubblici non economici, per i quali l'accordo integrativo di comparto contemplava la possibilità di collegi specifici, nonché i ricercatori e tecnologi degli Enti di

ricerca e sperimentazione, collocati nelle aree dirigenziali con l'ipotesi di CCNQ del.....;

*- i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'Amministrazione di provenienza.*

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

*E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.*

Al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione della candidatura. La mancanza di essa non costituisce, pertanto, motivo di esclusione.

*Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.*

### **LISTE - INCOMPATIBILITA'**

Non possono essere componenti la RSU, coloro che rivestono una carica in organismi istituzionali o una carica esecutiva in partiti o movimenti politici, e che comunque ricadono nelle situazioni di incompatibilità previste dagli statuti delle singole OO.SS che partecipano alle elezioni.

In via teorica, possono essere candidati, ma una volta eletti dovranno dimettersi e, in tal caso, subentra il primo dei non eletti.

Si possono verificare casi in cui il candidato ricopre una carica istituzionale (ad esempio Consigliere Comunale), presso un Comune diverso da dove viene candidato ovvero svolga un'attività lavorativa in altri Comparti Pubblici. In tali ipotesi, una interpretazione letterale della norma configurerebbe un'incompatibilità, ma che dal punto di vista sostanziale non produce alcun effetto essendo il luogo di lavoro diverso da quello in cui ricopre la carica istituzionale.

In tal senso si sono espressi alcuni Comitati dei Garanti.

La candidatura ed una carica rivestita in seno ad un collegio professionale, non è incompatibile **non rientrando, quest'ultimi, nel novero degli organismi istituzionali o partiti politici.**

In via generale, sulla base della precedente esperienza, è, tuttavia opportuno procedere con estrema cautela e, per quanto possibile, evitare di incorrere in ricorsi per incompatibilità.

***Il personale comandato o fuori ruolo può essere nominato componente la commissione elettorale.***

Ogni candidato non può presentarsi in più di una lista, qualora ciò avvenisse, compete alla commissione elettorale **richiedere all'interessato/a di optare per una lista, pena la nullità della candidatura.**

A tale scopo è utile che le strutture verifichino anticipatamente le liste presentate, al fine di **segnalare, se è il caso, alla commissione elettorale l'irregolarità.**

La commissione elettorale deve avanzare tale richiesta dopo la data della presentazione delle liste e comunque prima che siano affisse le liste dei candidati, cioè almeno 8 giorni prima della data delle elezioni.

Il numero dei candidati di ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti le RSU da eleggere, operando arrotondamenti per difetto o per eccesso. Ad esempio: 3,4 = 3; 5,7 = 6.

Nel caso che la lista contenga un numero di candidati superiore a quello consentito, la commissione elettorale deve convocare il presentatore della lista per depennare i nominativi contenuti oltre il consentito, pena nullità della lista.

La firma dei candidati non è richiesta dal regolamento elettorale, tuttavia, per evitare doppie candidature è opportuno che il candidato apponga la sua firma negli appositi elenchi.

## ESEMPIO ACCORDO QUADRO

Numero dipendenti aventi diritto di voto 500  
Componenti RSU da eleggere 6  
Componenti lista massimo 8

## ESEMPIO AUTONOMIE LOCALI E SANITÀ

Numero dipendenti aventi diritto di voto 500  
Componenti RSU da eleggere 12  
Componenti lista massimo 16

## ESEMPIO STATO E PARASTATO

Numero dipendenti aventi diritti al voto 500  
Componenti RSU da eleggere 10  
Componenti lista massimo 13

I dipendenti che si trovassero in aspettativa non retribuita perché vincitori di un avviso pubblico per il numero dei mesi previsto dai rispettivi CCNL di comparto, presso un'altra azienda o ente, è considerato in forza alla prima e quindi è elettore passivo ed attivo.

I dipendenti in aspettativa sindacale (legge 300/70) o in distacco possono essere candidati nel posto di lavoro di provenienza.

## SIGLA E SIMBOLO:

La denominazione della sigla da riportare sulla scheda elettorale e per gli elenchi da affiggere nei seggi, deve essere quello ufficiale accreditato in Aran e distribuito con la modulistica di comparto.

Ciò vale anche per il simbolo da usare per tutto il territorio nazionale ed. ovviamente, per tutte le altre liste.

Denominazioni o simboli diversi non sono ammessi e comportano la nullità della lista.

## PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ogni dipendente può sottoscrivere una sola lista pena la nullità della firma. A tal fine è utile verificare eventuali irregolarità e segnalarle alla commissione elettorale.

Per la presentazione delle liste dei candidati è richiesto un numero di firme dei lavoratori dipendenti non inferiore al 2% del totale dei dipendenti per le amministrazioni fino a 2000 dipendenti e dell'1% sul totale dei lavoratori nelle amministrazioni con oltre 2000 dipendenti e in ogni modo non superiore a 200 firme.

Si precisa che, ad esempio, su 2.500 dipendenti, non si calcola per i primi 2000 il 2% (40) e sui successivi 500 dipendenti l'1% (5) per un totale di 45 firme, ma si considera da subito l'1% sui 2.500 aventi diritto al voto (25).

Si potrebbe verificare il caso che il numero di firme raccolte sia superiore a quanto previsto, **questo fatto non costituisce errore formale e non determina l'invalidazione della lista.**

Può, al contrario, rappresentare una garanzia in quanto si potrebbe determinare il caso che un lavoratore firmi per più liste (fatto che va sempre controllato) e dovendole annullare, si correrebbe il rischio di non raggiungere le firme necessarie.



## ESEMPI

Dipendenti 1500 x 2% = 30 firme

Dipendenti 3750 x 1% = 38 firme

Dipendenti 21.000 x 1% = 210 firme Necessarie 200

Dipendenti 150 x 2% = 3 firme

Dipendenti 2200 x 1% = 22 firme

Qualora le liste siano spedite tramite posta (circostanza da evitare se possibile), per individuare l'ordine di arrivo, si fa riferimento al protocollo dell'amministrazione o della commissione elettorale.

Amministrazioni con meno di 15 dipendenti

Nelle Amministrazioni, enti o aziende con meno di 15 dipendenti, il presentatore della lista, se dipendente, può anche essere membro della commissione elettorale.

## **LA RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE INIZIA IL 14.01.2015 E TERMINA IL 06.02.2015**

Le liste dei candidati vanno presentate entro l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

Fino all'insediamento della commissione elettorale **23 gennaio 2015** ovvero della sua costituzione formale **28 gennaio 2015**, le liste vanno presentate all'ufficio che gestisce le relazioni sindacali, dopodiché andranno presentate alla commissione elettorale.

Le amministrazioni, a loro volta, dovranno consegnare alle C.E le liste già pervenute.

**E' OPPORTUNO CHE LE LISTE DEI CANDIDATI SIANO PREDISPOSTE PER TEMPO E CONSEGNATE, DOPO LA RACCOLTA DELLE FIRME NECESSARIE (CHE SI AVRA' CURA DI AVER GIA' ORGANIZZATO), ALL'UFFICIO COMPETENTE. INFATTI L'ORDINE NELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE POTREBBE RISULTARE DECISIVO PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN CASO DI PARITA' DI VOTI E DI RESTI.**

Ogni lista ha un unico presentatore che può essere sia un dirigente sindacale dell'azienda o ente, territoriale o nazionale, oppure un dipendente delegato dalla OO.SS, ma in questo caso è necessario che la delega sia allegata alla lista. Il dirigente sindacale con qualifica dirigenziale può presentare la lista.

Il presentatore della lista dovrà farsi autenticare la firma secondo i modi di legge e garantisce dell'autenticità delle firme dei sottoscrittori la lista. Nel caso che ciò non avvenga non si determina l'inammissibilità della lista, bensì la commissione elettorale sarà tenuta a chiederne la regolarizzazione, assegnando un breve tempo.

Il regolamento elettorale non esclude la possibilità di essere presentatore di lista in più luoghi di lavoro e, inoltre, ciò non pregiudica la possibilità di essere candidato nel proprio luogo di lavoro.

Ad esempio: un componente il Direttivo Comprensoriale, può presentare la lista in un Comune, ed essere candidato nella ASL in quanto dipendente da questa.

Il presentatore della lista può essere un dipendente dell'area dirigenziale, a condizione che ricopra cariche sindacali all'interno dell'organizzazione di categoria del Comparto interessata alla presentazione della lista.

### Incompatibilità

Il presentatore della lista non può essere candidabile, scrutatore o membro della commissione elettorale. Solo nel caso di amministrazione con meno di 15 dipendenti, oppure nel caso in cui una sola organizzazione presenti la lista, il presentatore della stessa può far parte della C.E.

## LA COMMISSIONE ELETTORALE

Ciascuna delle associazioni sindacali che presenta una propria lista dovrà nominare un dipendente dell'amministrazione quale componente la commissione elettorale, il quale dovrà dichiarare di non volersi candidare.

Nel caso in cui i componenti la C.E. siano in numero inferiore a tre (*per le amministrazioni con più di 15 dipendenti*), dovranno essere nominati componenti aggiuntivi da parte delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, sino al raggiungimento del numero prescritto. *Spetta all'amministrazione chiedere l'integrazione sino al raggiungimento dei tre componenti necessari.*

*L'insediamento della commissione avviene su comunicazione dell'amministrazione.*

I criteri per la designazione del membro aggiuntivo possono essere:

- la nostra FEDERAZIONE indica il componente aggiuntivo e in caso di disaccordo con l'altra associazione (se, ad esempio, sono solo due le liste presentate) si procede ad un sorteggio;
- ha diritto di nominare il membro aggiuntivo l'organizzazione sindacale che per prima ha presentato la lista;
- ha diritto alla nomina il designato più anziano;
- ha diritto alla nomina l'associazione più rappresentativa nel luogo di lavoro.

Il nominativo deve essere comunicato all'ufficio che gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale, all'amministrazione interessata la quale, non appena avrà ricevuto tre designazioni insedierà la commissione elettorale, salvo che per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti dove è sufficiente una sola designazione.

Nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, il presentatore della lista – ove dipendente – può anche far parte della commissione elettorale, inoltre, negli enti di piccole dimensioni nulla osta affinché la composizione del seggio elettorale possa coincidere con la commissione elettorale.

Nel caso di pluralità di sedi RSU nella stessa struttura (ad es. Ministeri) il componente della commissione elettorale potrà anche essere un dipendente di diverso ufficio da quello dove opera il collegio elettorale della RSU, purché in servizio presso la medesima sede di lavoro.

Qualora presso una sede RSU, con un numero di dipendenti superiore a 15, venga presentata una sola lista ovvero solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste designi il componente la commissione, si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti. Quindi: in presenza di una sola lista, oppure in caso di presenza di una sola organizzazione sindacale presentatrice di lista, il presentatore può far parte della C.E. se dipendente della stessa amministrazione.

*Il componente la C.E. può essere un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.*

La C.E. dovrà comunicare, per il giorno 8 febbraio 2012, l'orario di chiusura della presentazione delle liste, dandone pubblico avviso mediante esposizione nell'albo dell'amministrazione (bacheche).

La commissione è integrata con i dipendenti designati in commissione elettorale da quelle associazioni che presenteranno proprie liste tra il giorno **28.01.2015** e il **06.02.2015**

*Si significa che in nessun caso, il mancato insediamento e costituzione della commissione, nei termini previsti (inficia la loro regolare costituzione ai fini dello svolgimento delle elezioni e non vi è alcuna competenza delle amministrazioni a negare lo svolgimento nell'ipotesi in cui la costituzione della commissione avvenga solo l'ultimo giorno.*

Una volta insediatasi, la commissione dovrà eleggere il presidente la commissione.

In caso di disaccordo sulla nomina del presidente possono essere avanzate le seguenti soluzioni:

- la nostra FEDERAZIONE indica il presidente e in caso di disaccordo con l'altra associazione (si procede ad un sorteggio);
- ha diritto di nominare il presidente l'organizzazione sindacale che per prima ha presentato la lista;

- ha diritto alla nomina il designato più anziano;
- **ha diritto alla nomina l'associazione più rappresentativa nel luogo di lavoro.**

In caso di rilevazione di difetti formali, comprese le denominazioni non conformi o aggiuntive rispetto alle tabelle allegate all'accordo del 7 agosto 1998, le commissioni potranno concedere un breve termine per la regolarizzazione degli errori.

I componenti delle Commissioni Elettorali, nonché i rappresentanti di lista e gli scrutatori, nell'assolvimento dei compiti loro assegnati sono da considerarsi in servizio.

### ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE PRIMA DELLE VOTAZIONI

Una volta insediata la commissione, questa ha il compito di ricevere le liste che le associazioni sindacali presentano, nonché di ricevere dall'amministrazione quelle già presentate.

La commissione verifica:

- che le liste siano accompagnate dalle firme dei dipendenti, e controlla che non siano state apposte doppie e plurime firme da parte della stessa persona su liste diverse. Si rammenta che l'autenticità delle firme è garantita dal presentatore della lista;
- che la firma del presentatore sia autentica anche per mezzo di autocertificazione;
- che il numero dei candidati non sia superiore di un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere, considerando per difetto o per eccesso i decimali inferiori;
- che i candidati non siano in situazione di incompatibilità.

Acquisite le liste corredate dai relativi candidati, verificato che abbiano titolo ad essere ammesse alle elezioni la C.E. provvederà a predisporre il fac-simile della scheda elettorale comprendente tutte le liste disposte secondo l'ordine di presentazione.

Se le liste (in tutto o in parte) sono state presentate contemporaneamente, si procede al sorteggio, possibilmente alla presenza dei rappresentati di lista o degli scrutatori designati.

Il fac-simile di scheda dovrà essere consegnato all'amministrazione per la stampa delle stesse. E' necessario che le schede siano predisposte in modo tale da essere piegate in almeno due parti.

Il numero delle schede da stampare è rapportato al numero dei dipendenti aventi diritto al voto, maggiorate da un congruo numero, secondo quanto determinerà la C.E.

E' opportuno che le schede vengano stampate su un tipo di carta di colore scuro sul tipo di quelle che sono utilizzate per le elezioni generali.

PER LE AZIENDE, ENTI E AMMINISTRAZIONI CHE OCCUPANO FINO A 200 DIPENDENTI, LE SCHEDE DOVRANNO RIPORTARE NOME E COGNOME DEL CANDIDATO.

**PER LE AZIENDE, ENTI E AMMINISTRAZIONI CON PIU' DI 200 DIPENDENTI, DEVE ESSERE PREDISPOSTO UN MANIFESTO RIPORTANTE LE LISTE E IL NOME E COGNOME DEI CANDIDATI, SEMPRE IN ORDINE DI PRESENTAZIONE, DA AFFIGGERE ALL'ENTRATA DEL SEGGIO.**

Anche in questo caso il numero dei manifesti va rapportato al numero dei seggi e dovranno essere affissi in un luogo visibile e adiacente il seggio oltre che nelle bacheche

Tale adempimento deve essere effettuato almeno 8 giorni prima la data del voto (8 novembre).

Ricorsi

Qualora siano presentati ricorsi in merito alla presentazione delle liste o alle candidature presentate, la commissione dovrà esaminarli e deciderli, anche a maggioranza, in merito, assegnando un breve arco di tempo per la correzione di errori puramente formali.

### PREDISPOSIZIONE DEI SEGGI

Dopo la costituzione formale della commissione, la stessa acquisirà gli elenchi e i sottoelenchi degli aventi diritto al voto, in ordine alfabetico e distinti anche per sesso.

Spetta alla commissione elettorale definire dove potrà votare il personale in missione ed il personale distaccato.

La C.E. procederà, quindi, ad individuare il luogo in cui si svolgono le operazioni di voto, da scegliere in accordo con l'amministrazione che ha l'obbligo di assegnare un locale idoneo tale da agevolare l'afflusso dei votanti.

In rapporto alle dimensioni, dell'articolazione dell'amministrazione, azienda o ente, la C.E. potrà predisporre uno o più seggi elettorali. In tal caso è utile garantire la presenza di uno scrutatore designato dalla FSI.

In tal caso si dovranno reperire dall'amministrazione i sotto elenchi che saranno in possesso di ogni seggio allestito.

Conseguentemente, il presidente del seggio e gli scrutatori procederanno alla firma delle schede elettorali.

I seggi dovranno essere organizzati in modo tale che la segretezza del voto sia garantita e, inoltre, dovranno essere dotati di tutto il materiale necessario.

La commissione può predisporre una apposita modulistica che permetta di agevolare le operazioni di scrutinio da consegnare ai vari seggi.

Il numero dei dipendenti con diritto di voto, potrebbe cambiare nel corso delle votazioni. In tal caso la C.E. provvederà ad integrare l'elenco precedentemente fornito e i componenti del seggio provvederanno alla firma di una scheda aggiuntiva.

Nel caso invece, che il numero degli aventi diritto diminuisca a seguito, ad esempio di trasferimento, il Presidente del seggio dovrà provvedere a segnalare all'altro seggio il possibile nuovo votante.

Qualora un dipendente risulti inserito in un determinato elenco attribuito ad un seggio, ed esprima l'esigenza di votare in un altro, si dovrà depennare il nominativo dall'elenco del seggio e dall'elenco generale, ed inserirlo negli elenchi depositati presso il seggio in cui esprimerà il voto. Di tale operazione occorre dare riscontro nel verbale elettorale.

Nell'ipotesi in cui un dipendente non risulti in elenco, il presidente del seggio comunicherà alla C.E. (o provvede la commissione stessa) la necessità di integrare l'elenco con il nominativo mancante e riportando tale circostanza nel verbale.

Si consiglia di far stampare, a cura delle amministrazioni, dei "certificati elettorali", che l'elettore presenterà al seggio, fermo restando che il non possesso del certificato non può pregiudicare l'espressione del voto.

Il certificato elettorale dovrà contenere una parte da staccare.

### Seggi volanti

Il regolamento elettorale non fa espresso divieto all'allestimento di seggi volanti. Qualora la C.E. li abbia previsti considerando la peculiarità di un determinato luogo di lavoro, le modalità di espressione del voto e le modalità di voto indicate nel titolo apposito della presente guida, dovranno essere opportunamente modulate alla particolare tipologia del seggio, garantendo, in ogni caso, la regolarità delle operazioni e l'assoluta segretezza del voto.

### NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Le Organizzazioni sindacali che presentano liste elettorali, possono nominare degli scrutatori entro le 48 ore precedenti l'inizio delle votazioni (tenendo conto del fatto che in mezzo vi è un sabato ed una domenica la data utile è il **27 febbraio 2015**).

Il numero degli scrutatori da nominare è rapportato al numero dei seggi che la C.E. avrà stabilito di istituire.

Il rappresentante della nostra FEDERAZIONE in seno alla commissione dovrà tempestivamente comunicare alla struttura territoriale il numero dei seggi organizzati.

## OPERAZIONI PRELIMINARI AL VOTO NEL SEGGIO

Insediato il seggio elettorale, il presidente del seggio fa constatare ai componenti il seggio:

- che le urne sono vuote e munite di chiusura o altri mezzi idonei ad evitare possibili manomissioni;
- che i manifesti con i simboli e/o le denominazioni delle liste, nonché dei candidati delle varie liste ammesse alla competizione elettorale, sono presenti nel seggio e **visibili all'elettore. La presenza dei manifesti è obbligatoria per le amministrazioni con più di 200 dipendenti;**
- verifica che il seggio abbia a disposizione gli elenchi dei dipendenti con diritto di voto al seggio;
- procede all'apertura del plico contenente le schede**, fornito dalla commissione elettorale. Le schede dovranno essere contate per verificare la corrispondenza con gli aventi diritto al voto, nonché se il numero aggiuntivo corrisponde a quello richiesto dalla C.E.;
- verifica che le schede riportano il nome e cognome del candidato per le amministrazioni fino a 200 dipendenti;
- verifica che le schede non contengano errori di trascrizione dei nominativi dei candidati e che non contengono segni o scritture identificative;
- verifica che il luogo in cui **l'elettore dovrà esprimere il voto sia idoneo a garantire la segretezza;**
- verifica che il materiale occorrente sia disponibile;
- procede alla firma delle schede. In prima istanza dovranno essere firmate solo le schede corrispondenti al numero degli aventi diritto al voto nel seggio. Le schede sono firmate da almeno tre componenti il seggio, fatta eccezione per le ipotesi in cui la C.E sia inferiore a tre componenti

## LE OPERAZIONI DI VOTO

L'elettore che si presenta al seggio dovrà essere identificato, ciò potrà avvenire:

- mediante presentazione di un documento d'identità, comprese le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali;
- mediante riconoscimento di almeno due componenti il seggio, ovvero da un altro elettore del medesimo seggio. In tal caso occorre darne notizia nel verbale;
- nel caso in cui l'elettore sbaglia nella votazione, gli dovrà essere consegnata un'altra scheda** avendo cura di riportare la circostanza nel verbale;
- utilizzare, ove possibile, matite copiative;
- indicare agli elettori le modalità di espressione del voto.

### ESPRESSIONE DEL VOTO

Il voto di lista si esprime tracciando una crocetta sopra il simbolo della lista (o la denominazione).

Il voto di preferenza – nelle aziende, amministrazioni o enti, fino a 200 dipendenti – si esprime tracciando una crocetta sul nominativo del candidato prescelto, nominativo che è stampato sulla scheda.

### SI PUO' ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA

IL voto di preferenza – nelle aziende, amministrazioni o enti, con oltre 200 dipendenti – si esprime trascrivendo il nominativo (preferibilmente in stampatello) del/i candidato/i prescelto/i nelle apposite righe o spazi riportati sotto il simbolo (o denominazione) della lista.

## SI PUO' ESPRIMERE MASSIMO DUE PREFERENZE.

L'elettore ricevuta la scheda e matita copiativa, si dovrà recare nel luogo indicato per esprimere il voto.

L'elettore stesso, dopo aver votato, provvede a piegare la scheda, sempre nel luogo in cui ha espresso il voto.

Qualora ciò non avvenisse, il presidente del seggio o lo scrutatore, inviterà l'elettore a farlo, facendolo rientrare nel luogo indicato.

Gli elettori privi di vista possono essere accompagnati da una persona che dovrà essere identificata e riportando la circostanza nel verbale.

Al momento della consegna della scheda, il presidente del seggio o lo scrutatore verificano, che la scheda sia la stessa consegnata all'elettore e che nelle parti esterne, non vi siano segni o scritture che, in ogni caso, possano portare al riconoscimento dell'elettore.

Prima di lasciare il seggio l'elettore sarà invitato ad apporre la propria firma accanto al nome e cognome indicato nell'elenco dei votanti in possesso del seggio.

Qualora il lavoratore si rifiutasse di firmare, il presidente del seggio o lo scrutatore incaricato, dovrà dichiarare nullo il voto e riportare la circostanza nel verbale.

L'omessa restituzione della scheda deve essere riportata nel verbale del seggio affinché se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

## **CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO**

Qualora all'ora di prevista chiusura del seggio siano presenti ancora elettori, questi ultimi hanno diritto di votare.

Concluse le operazioni di voto, in ogni giorno previsto, le urne vanno chiuse e sigillate, includendo il verbale del seggio, e firmate dai componenti il seggio.

Le urne vanno custodite, a cura delle amministrazioni, in locali sicuri e non accessibili, in caso che ciò non fosse possibile, si potrà chiedere l'ausilio delle locali Prefetture.

## **LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

La C.E. potrà autorizzare l'apertura delle urne per lo scrutinio nei vari seggi solo dopo aver proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum, richiesto nel collegio elettorale, intendendo per collegio la sede di elezione di RSU.

Il presidente del seggio unitamente agli scrutatori, accerterà che le urne non contengano segni di manomissione ovvero si trovano nelle stesse condizioni di quando sono state chiuse e consegnate all'amministrazione per la custodia.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. La prima operazione da compiere consiste nel togliere le schede dall'urna e procedere nel seguente modo:

- conteggio delle schede che deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato;
- conteggio dei tagliandi dei certificati elettorali (se esistenti) e loro corrispondenza al numero delle schede e dei votanti;
- conteggio delle schede bianche, che saranno messe da parte;
- conteggio delle schede eventualmente annullate durante le operazioni di voto che saranno messe da parte;
- conteggio delle schede nulle che saranno messe da parte. Per la nullità della scheda è utile rammentare che la norma generale precisa che la validità del voto contenuto nella scheda, dev'essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.

In tutti i casi il voto è nullo se:

la scheda riporta la croce su più simboli;

- non si esprimono voti di lista e si danno preferenze a candidati di liste diverse;

❑ **la scheda non è quella consegnata all'elettore.**

Quindi si procede alla verifica dei voti di lista e delle preferenze dei candidati di ciascuna lista. (Questa operazione, se più agevole, può essere svolta separatamente).

Si tenga conto che:

- ❑ nel caso sia espresso il voto di lista e più preferenze di quelle consentite, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
- ❑ nel caso sia votata la lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
- ❑ nel caso non sia assolutamente possibile identificare il nominativo del candidato, la preferenza deve essere annullata, mentre vale il voto di lista.

Tutte le operazioni descritte dovranno essere riportate nel verbale, ivi comprese le eventuali contestazioni intervenute durante lo scrutinio.

## QUANDO SONO VALIDE LE ELEZIONI

Le elezioni si svolgono nelle giornate 3-5 marzo 2015 **(vedere tabella apposita)** in tutti i comparti.

Tali giornate non sono modificabili nemmeno nel caso in cui una delle giornate coincida con la festività del Santo patrono.

In tal caso la commissione elettorale potrà determinare una flessibilità **dell'inizio delle votazioni e l'orario di chiusura delle stesse**

Le elezioni sono valide quando il numero dei votanti supera la metà più uno dei dipendenti aventi diritto al voto. Qualora nella prima tornata di votazioni non si raggiunga il quorum (si tiene conto del numero dei votanti), le elezioni dovranno essere ripetute entro 30 giorni. Se anche in questa seconda votazione non si dovesse raggiungere il quorum, la procedura elettorale dovrà essere ripetuta entro i successivi 90 giorni.

ESEMPIO

N° Dipendenti aventi diritto al voto 1250 : 2 = 625 + 1 = 626

N° Dipendenti aventi diritto al voto 278 : 2 = 139 + 1 = 140

## DETERMINAZIONE DEL QUORUM

Si prendono in considerazione i voti complessivamente espressi, (incluse quindi le schede bianche e le nulle) e si dividono per il numero dei seggi (componenti RSU) da assegnare.

Votanti 3.234

Voti Validi 3.213

Componenti RSU 42

$$\begin{aligned} \text{(QUORUM} &= \text{votanti : componenti rsu)} \\ \text{QUORUM} &= 3.234 : 42 = 77 \end{aligned}$$

### PRIMA ASSEGNAZIONE DEI SEGGI PER OGNI LISTA CON QUORUM PIENI

Si individua il numero dei voti validi ( escluse bianche e nulle) di ogni singola lista presentata e si divide per il quorum.

CGIL	1848 : 77	24
CISL	715 : 77	9
FSI	310 : 77	4
UIL	180 : 77	2
Y	160 : 77	2

Voti validi 3.213

LISTE	CGIL	CISL	USAE	UIL	Y
VOTI VALIDI	1848	715	310	180	160
SEGGI OTTENUTI CON QUORUM PIENO	24	9	4	2	2
RESTI	0	22	2	26	6

### ASSEGNAZIONE DEI SEGGI RIMANENTI CON I RESTI

Per calcolare i resti di ogni singola lista si moltiplica il quorum per il numero dei seggi ottenuti da ogni singola lista.

Dai voti validi di ogni singola lista si sottrae il risultato della moltiplicazione precedente.

Seggi da assegnare 1

CGIL	$24 \times 77 = 1848$	RESTO 0
CISL	$9 \times 77 = 715 - 693$	RESTO 22
FSI	$4 \times 77 = 310 - 308$	RESTO 2
UIL	$2 \times 77 = 180 - 154$	RESTO 26
Y	$2 \times 77 = 160 - 154$	RESTO 6

Determinati i resti, i seggi ancora da assegnare sono attribuiti alla lista o alle liste che avranno ottenuto i resti più alti. In questo caso il seggio viene assegnato alla lista X.

### ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

Tutti i seggi saranno ripartiti tra le liste in base al solo criterio proporzionale in rapporto ai voti conseguiti ( il quorum si calcola sui voti espressi, includendo dunque le schede bianche e nulle).

**All'interno delle singole liste, i seggi saranno assegnati ai candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di parità vale l'ordine all'interno della lista.**

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

## ACCORDO QUADRO

Dipendenti dell'amministrazione		1350			
Numero seggi da assegnare		15			
Votanti		1260			
Voti validi		1250			
Quorum		84 (1260: 15 = 84)			
VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE					
LISTA	VOTI	QUORUM	SEGGI	RESTI	



A	450	84	5	30
B	290	84	3	38
C	380	84	4	44
D	130	84	1	46

Voti Validi 1250

Sono assegnati 13 seggi su 15. Gli altri 2 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:

LISTA	SEGGI QUORUM	SEGGI RESTI	TOTALE
A	5		5
B	3		3
C	4	1	5
D	1	1	2

## SANITA'- ENTI LOCALI

Dipendenti dell'amministrazione	1350			
Numero seggi da assegnare	24			
Votanti	1260			
Voti validi	1250			
Quorum	52,05 (1260: 24 = 52,05)			
VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE				
LISTA	VOTI	QUORUM	SEGGI	RESTI
A	450	52,05	8	30
B	290	52,05	5	27,05
C	380	52,05	7	12,05
D	130	52,05	2	25

Sono assegnati 22 seggi su 24. Gli altri 2 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:

LISTA	SEGGI QUORUM	SEGGI RESTI	TOTALE
A	8	1	9
B	5	1	6
C	7		7
D	2		2

Per l'**attribuzione dei seggi si tiene conto dei voti validi ovvero si escludono le schede bianche e le nulle.**

Per la determinazione del quorum si tiene conto del numero dei votanti (comprese schede bianche e nulle).

La C.E. ricevuti i verbali dai vari seggi, procede al riepilogo dei risultati dei vari scrutini (se più di uno) **trascrivendoli nell'apposito verbale di elezione e quindi procederà alla ripartizione dei seggi in rapporto ai voti ottenuti da ciascuna lista.**

In caso di parità di voti riportate da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

**Qualora anche il numero delle preferenze fosse uguale il seggio viene attribuito secondo l'ordine di presentazione delle liste, al candidato più anziano e, a parità di anzianità, secondo l'ordine di presenza nella lista.**

Concluse tutte le operazioni, la C.E. dovrà raccogliere il materiale (esclusi i verbali) e inserirlo in un unico plico sigillato, il quale sarà consegnato all'amministrazione

Dopo la convalida delle RSU, il plico dovrà essere conservato per tre mesi, in un luogo concordato tra l'amministrazione e la commissione.

La C.E., nel frattempo, renderà pubblici i risultati delle elezioni mediante affissione nelle bacheche.

## PARASTATO

Dipendenti dell'amministrazione		135		
Numero seggi da assegnare		7		
Votanti		130		
Voti validi		126		
Quorum		18,57 (130: 7 = 18,57)		
VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE				
LISTA	VOTI	QUORUM	SEGGI	RESTI
A	45	18,57	2	7,86
B	29	18,57	1	10,43
C	38	18,57	2	0,86
D	13	18,57	0	13

Sono assegnati 5 seggi su 7. Gli altri 2 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:

LISTA	SEGGI QUORUM	SEGGI RESTI	TOTALE
A	2		2
B	1	1	2
C	2		2
D	0	1	1

Per l'attribuzione dei seggi si tiene conto dei voti validi ovvero si escludono le schede bianche e le nulle. Per la determinazione del quorum si tiene conto del numero dei votanti (comprese schede bianche e nulle).

La C.E. ricevuti i verbali dai vari seggi, procede al riepilogo dei risultati dei vari scrutini (se più di uno) **trascrivendoli nell'apposito verbale di elezione e quindi procederà alla ripartizione dei seggi in rapporto ai voti ottenuti da ciascuna lista.**

In caso di parità di voti riportate da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

**Qualora anche il numero delle preferenze fosse uguale il seggio viene attribuito secondo l'ordine di presentazione delle liste, al candidato più anziano e, a parità di anzianità, secondo l'ordine di presenza nella lista.**

Concluse tutte le operazioni, la C.E. dovrà raccogliere il materiale (esclusi i verbali) e inserirlo in un unico plico sigillato, il quale sarà consegnato **all'amministrazione**

Dopo la convalida delle RSU, il plico dovrà essere conservato per tre mesi, in un luogo concordato tra **l'amministrazione e la commissione.**

La C.E., nel frattempo, renderà pubblici i risultati delle elezioni mediante affissione nelle bacheche.

## MINISTERI - AGENZIE FISCALI - PCM

Dipendenti dell'amministrazione	1350			
Numero seggi da assegnare	19 (7+12)			
Votanti	1250			
Voti validi	1268			
Quorum	66,73 (1268 : 19 = 66,73)			
VOTI CONSEGUITI DALLE LISTE				
LISTA	VOTI	QUORUM	SEGGI	RESTI
A	450	66,73	6	49,62
B	290	66,73	4	23
C	380	66,73	5	46,35
D	130	66,73	1	63,27

Sono assegnati 16 seggi su 19. Gli altri 3 seggi saranno assegnati alle liste che avranno riportato i maggiori resti, pertanto:

LISTA	SEGGI QUORUM	SEGGI RESTI	TOTALE
A	6	1	7
B	4		4
C	5	1	6
D	1	1	2

**Per l'attribuzione dei seggi si tiene conto dei voti validi ovvero si escludono le schede bianche e le nulle.**

Per la determinazione del quorum si tiene conto del numero dei votanti (comprese schede bianche e nulle).

La C.E. ricevuti i verbali dai vari seggi, procede al riepilogo dei risultati dei vari scrutini (se più di uno) **trascrivendoli nell'apposito verbale di elezione e quindi procederà alla ripartizione dei seggi in rapporto ai voti ottenuti da ciascuna lista.**

In caso di parità di voti riportate da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

Qualora anche il numero delle preferenze fosse uguale il seggio viene attribuito **secondo l'ordine di presentazione delle liste, al candidato più anziano e, a parità di anzianità, secondo l'ordine di presenza nella lista.**

Concluse tutte le operazioni, la C.E. dovrà raccogliere il materiale (esclusi i verbali) e inserirlo in un unico **plico sigillato, il quale sarà consegnato all'amministrazione**

Dopo la convalida delle RSU, il plico dovrà essere conservato per tre mesi, in un luogo concordato tra **l'amministrazione e la commissione.**

La C.E., nel frattempo, renderà pubblici i risultati delle elezioni mediante affissione nelle bacheche.

## Ricorsi alle Commissioni elettorali

Le Organizzazioni sindacali che si sono presentate alle elezioni, i candidati e, comunque i soggetti interessati, avranno a disposizione **5 giorni di tempo, a far data dalla affissione dei risultati** elettorali, per presentare eventuali ricorsi alla commissione elettorale.

Qualora non vengano presentati ricorsi, le RSU sono formalmente elette e la commissione ne **da atto nel verbale conclusivo allegato all'accordo quadro.**

In caso contrario, **la commissione elettorale dovrà esaminare i ricorsi entro 48 ore da quando li ha ricevuti**, ed inserire nel verbale le conclusioni cui è pervenuta, oltretutto, ovviamente, comunicarlo per scritto al ricorrente.

Terminate anche queste operazioni il verbale della commissione e quello dei seggi, sarà **trasmesso all'amministrazione, a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che hanno partecipato al voto e alla RSU eletta.** Tutto ciò dovrà avvenire entro 48 ore dalla compilazione finale del verbale.

## Ricorso al Comitato dei Garanti

**Contro le decisioni della C.E. è ammesso ricorso, entro 10 giorni dalla comunicazione della commissione, al comitato dei garanti.**

Questi possono essere formati fin da ora e sono insediati al livello provinciale presso i Direzione Territoriale del Lavoro ( ex direzioni provinciali del Ministero del Lavoro).

I Comitati sono composti da un funzionario dell'amministrazione sede di RSU, dal Direttore o suo delegato della Direzione Territoriale del Lavoro, da "un componente designato da ciascuna organizzazione sindacale presentatrice di lista ed interessata al ricorso".

Nella precedente tornata elettorale, alcune organizzazioni sindacali hanno interpretato la frase anzidetta nel senso che solo la lista che presenta il ricorso può designare il componente il comitato.

**Appare evidente l'illogicità di tale interpretazione**, in quanto il ricorso di una organizzazione comporta, inevitabilmente, riflessi per le altre organizzazioni che hanno tutto il diritto di far valere le loro ragioni in seno al comitato.

Il comitato dovrà pronunciarsi sulla controversia entro i 10 giorni successivi da quando è stato investito.

In tutti i casi avverso a particolari gravi situazioni, e fermo restando le procedure indicate, la competenza per eventuali ricorsi è del Giudice del Lavoro.

## **PARTE II°**

### **ACCORDI QUADRO E DI COMPARTO**

#### **ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE**

##### **ART.1 - OBIETTIVI E FINALITA'**

1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti " usata per indicare i luoghi di lavoro ove **possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1 sarà sostituita dal termine "amministrazioni"** . Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate **dopo l'art.1 con la dizione "strutture amministrative interessate"**. Le "associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47 bis del d.lgs.29/1993" sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione "d.lgs.29/1993" è riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il....., nel testo è indicato come "CCNL quadro del.....)

### **PARTE PRIMA**

#### **MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE**

##### **ART. 2 - AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE**

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. **Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.**
3. **Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti,**

entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali scadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire **contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato**, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione **del presente accordo, l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all'ARAN che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione.** Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN

4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto **all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti.** Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.

5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:

- a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti **il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;**
- b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU ;
- c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, **anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;**
- d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.626\1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

## ART. 3 - COSTITUZIONE DELLE RSU

~~1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.~~

~~2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.~~

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4, Parte Prima, ACQ del 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale e, mediante affissione all'albo, ai lavoratori. Tale comunicazione deve contenere anche il nominativo del subentrante o la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU, nei casi previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
5. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso segnala alle organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.

## **ART. 4 - NUMERO DEI COMPONENTI**

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
  - a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
  - b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
  - c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

## **ART. 5 - COMPITI E FUNZIONI**

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti **l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti**
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i **diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993** o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
  - a) diritto ai permessi retribuiti ;
  - b) **diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. ... del CCNL quadro del .....**;
  - c) **diritto ad indire l'assemblea** dei lavoratori ;
  - d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

## **ART. 6 - DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE**

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti **dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f)** del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il.....
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente. i seguenti diritti:
  - a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
  - b) diritto ai permessi retribuiti ;
  - c) **diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del .....**
  - d) diritto ai permessi non retribuiti;



- e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro.
- f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

## ART. 7 - DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO

~~1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.~~  
~~2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.~~  
~~3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.~~  
~~4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.~~

~~1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.~~  
~~2. In tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.~~  
~~3. La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4, Parte Prima, ACQ del 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.~~  
~~4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale e, mediante affissione all'albo, ai lavoratori. Tale comunicazione deve contenere anche il nominativo del subentrante o la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU, nei casi previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.~~  
~~5. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso segnala alle organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.~~

**1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.**  
**2. In tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.**  
**3. La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4, Parte Prima, ACQ del 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.**  
**4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale e, mediante affissione all'albo, ai lavoratori. Tale comunicazione deve contenere anche il nominativo del subentrante o la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU, nei casi previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.**  
**5. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso segnala alle organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.**

## ART. 8 - DECISIONI

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

## **ART. 9 - INCOMPATIBILITA'**

1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

## **ART. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.

## **ART. 11 - NORMA TRANSITORIA**

~~1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.~~

## **ART.12 - ADEMPIMENTI DELL'ARAN**

1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.

2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivi delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.

~~3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta.~~

~~3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo, di cui al comma 2, entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le modalità indicate dall'Agenzia.~~

**3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo, di cui al comma 2, entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le modalità indicate dall'Agenzia.**

## **ART 13 - NORMA FINALE**

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

## **PARTE SECONDA**

### **Regolamento per la Disciplina dell'elezione della RSU**

#### **ART.1 - MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI**

1. Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.

2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

#### **ART. 2 -QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI**

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonchè le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

#### **ART. 3- ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

~~1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo. Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.~~

~~2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale.~~

**1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.**

**2. Ai fini della definizione degli adempimenti relativi delle procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei componenti della RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio).**

**3. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio**

**alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.**

**4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nei comparti di contrattazione sono, altresì, eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa**

**5. Nei comparti Scuola ed AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.**

## **ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all... al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma...che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;

b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.

4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.

5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.

6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori

## **ART. 5 - COMMISSIONE ELETTORALE**

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.

3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.

## ART. 6 - COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

- elezione del presidente;
- **acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;**
- ricevimento delle liste elettorali;
- **verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;**
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- **definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;**
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- **comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;**
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- **trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.**

2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all' art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

## ART. 7 - SCRUTATORI

1. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.

3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato

## ART. 8 - SEGRETEZZA DEL VOTO

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

## ART. 9 - SCHEDE ELETTORALI

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

2. **In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.**

3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

4. **La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.**

5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

### **ART. 10 - PREFERENZE**

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

### **ART. 11 - MODALITA' DELLA VOTAZIONE**

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.

2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.

3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

### **ART. 12 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE**

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore

### **ART. 13 - ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE**

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

### **ART. 14- RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI**

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

## **ART. 15 - CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE**

1. Nell'elenco di cui all'art.13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

## **ART. 16 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento.

2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.

3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la **Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi**. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac - **simile di cui all'art. 12** - parte I del presente accordo.

4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

## **ART. 17 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI**

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

**2. Nell'ambito** delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale **l'ordine all'interno della lista**.

3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

## **ART. 18 - RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE**

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati **presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi** e la Commissione ne dà atto nel verbale.

3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.

4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore **dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma 1, ultimo punto**.

## **ART. 19 - COMITATO DEI GARANTI**

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

## **ART. 20- COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU**

1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all' ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.

### **LEGENDA :**

**1 - in Times New Roman sottolineato le modifiche avvenute con CCNQ definitivo**

**2 - in evidenziato le modifiche effettuate con Ipotesi di CCNQ sottoscritta in data 28 novembre 2014**

\*\_\*\_\*



## **ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL' ART. 1 COMMA 3 – PARTE SECONDA – DELL'ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE STIPULATO IL 7 AGOSTO 1998.**

A seguito del parere favorevole espresso in data 10 ottobre 2000 dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell'accordo collettivo quadro di interpretazione autentica dell' art. 1 comma 3 – parte seconda – dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998 nonché della positiva certificazione della Corte dei Conti, in data 5 febbraio 2001 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 13 febbraio 2001, alle ore 12,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :

Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI quale Presidente

Ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali

Al termine della riunione le parti sopraindicate hanno sottoscritto l' accordo collettivo quadro per la integrazione e modifica dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, nel testo che segue.

### **ART. 1: (Clausola di interpretazione autentica)**

1. Con riguardo all'art. 1, comma 3, parte seconda dell'Accordo quadro per la elezione delle RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell'art. 7 parte prima dell'accordo medesimo, anche per altri motivi vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima.

2. Nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate.

\* \_ \* \_ \*

## **CONTRATTO D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 8 DELLA PARTE I DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE**

Il giorno 6 aprile 2004 alle ore 14.30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni (FIRMATO)

e le Confederazioni sindacali

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente contratto d'interpretazione autentica:

### **CONTRATTO D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 8 DELLA PARTE I DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE**

PREMESSO che il giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste – Sezione Lavoro - in relazione al ricorso della CGIL Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica di Trieste contro il Comune di Trieste (R.G. n. 211/2002) nella udienza di discussione del 21 febbraio 2003 ha ritenuto, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs 165/2001, che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 8 dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998;

CONSIDERATO che la Regione Friuli - Venezia Giulia in applicazione della L. cost. 2/1993 (modificativa della L. cost. n. 1/1963) e dell'art. 1 della Legge regionale 3/1998, con Legge regionale n. 13/1998 ha istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale (art. 127) e l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni (A.Re.Ra.N) (art. 128);

CHE il Comune di Trieste rientra tra gli enti di cui sopra;

CHE, pertanto, la disciplina delle relazioni sindacali per il comparto regionale in questione, fermo rimanendo quanto stabilito dal D.Lgs. 165/2001, è rimessa ad una autonoma contrattazione;

CHE nella citata Legge regionale n. 13/1998 non risulta alcun rinvio esplicito circa l'applicabilità al personale delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, tra cui il comune di Trieste, degli Accordi e Contratti nazionali quadro stipulati all'ARAN sulle relazioni sindacali, né è nota alcuna disposizione in tal senso;

CHE, pertanto, la richiesta di interpretazione autentica sulle norme applicate negli atti del Comune di Trieste esula dalle competenze delle presenti parti che hanno stipulato l'Accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale;

TUTTAVIA, le parti sopraindicate, per quanto possa tornare utile alla vicenda in questione, e relativamente alla interpretazione dell'art. 8 dell'Accordo citato applicato alle amministrazioni legalmente rappresentate dall'ARAN, ritengono di poter formulare le seguenti valutazioni:

1. la RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori;
2. sul funzionamento della RSU, l'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 stabilisce come unica regola che la RSU assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti;
3. le modalità con le quali tale maggioranza si esprime devono essere, eventualmente, definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno;
4. la circostanza che la RSU non si doti di un proprio regolamento, non ne muta la natura, che rimane quella di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale;
5. ne deriva, inoltre, che anche in mancanza di un regolamento di funzionamento, la RSU decide a maggioranza.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, limitatamente all'art. 8 del più volte citato Accordo quadro del 7 agosto 1998 applicato alle pubbliche amministrazioni rappresentate dall'ARAN, le parti formulano l'interpretazione autentica nel testo che segue:

## **ART. 1**

1. Con il presente contratto si conferma che la RSU, organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori, assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti, sulla base di quanto indicato nei punti da 1 a 5 del penultimo capoverso della premessa.

\*\_\*\_\*

## **CONTRATTO D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 7, COMMA 2 DELLA PARTE I DELL'ACQ DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE**

Il giorno 11 giugno 2007, alle ore 17.00, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziante delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di :  
per l'ARAN:

il Presidente, Avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato)

per le Confederazioni sindacali

Al termine della riunione, le parti suddette sottoscrivono l'allegato Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 2 della parte I dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

## **CONTRATTO D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 7, COMMA 2 DELLA PARTE I DELL'ACQ DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE**

PREMESSO che il Tribunale di Crotone – sezione lavoro – in relazione alla causa tra CONFSAI – UNSA, CGIL FP e UIL PA contro CISL FPS e Rag. Salvatore Divuono (RG n. 503/2005), a

scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 14 febbraio 2006 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere, in via pregiudiziale, la seguente questione: *"se in caso di decadenza dalla carica di componente della RSU per accertata incompatibilità ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle p.a. e per la definizione del relativo regolamento elettorale si applichi o meno il disposto dell'art. 7 comma 2 del ACQ citato (sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista)";*

CONSIDERATO che l'attuale comma 2 dell'art. 7 del ACQ citato prevede testualmente che *"In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista"*.

TENUTO CONTO CHE lo spirito di tale norma è quello di garantire la stabilità della contrattazione nei luoghi di lavoro e, quindi, dell'organismo di rappresentanza dei lavoratori, consentendo la sostituzione, ove possibile, del componente che cessa dalla funzione con il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista;

CHE in presenza di un numero molto consistente di RSU costituite da soli n. 3 componenti eletti, nel caso in cui non si preveda la sostituzione del componente che cessa dalla funzione, ne deriverebbe la decadenza della RSU per mancanza di numero legale, e si dovrebbe, conseguentemente, ricorrere a nuove elezioni;

CHE le parti concordano che con il termine "dimissioni", in considerazione della logica che ha ispirato la clausola sopracitata, si sia inteso comprendere tutti i casi di cessazione dalla funzione di eletto nella RSU per motivi soggettivi e oggettivi e, quindi, a prescindere dalla causa che la determina, dimissioni o decadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7;

TUTTO quanto sopra premesso e considerato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 2 dell'ACQ del 7 agosto 1998 nel testo che segue:

## **ART. 1**

1. Con il termine "dimissioni" si intende la cessazione dalla funzione di componente della RSU per tutte le cause soggettive ed oggettive che la determinano.

\*\_\*\_\*

## **ACCORDO COLLETTIVO QUADRO D'INTEGRAZIONE DELL'ART. 3 DELLA PARTE SECONDA DELL'ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE**

Il giorno 24 settembre 2007, alle ore 16.30, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra:

L' A.Ra.N nella persona del Presidente, Avv. Massella Ducci Teri firmato e le seguenti Confederazioni sindacali:

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Accordo d'integrazione dell'art. 3 della parte seconda dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei

comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

ACCORDO COLLETTIVO QUADRO D'INTEGRAZIONE DELL'ART. 3 DELLA PARTE SECONDA DELL'ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

## ART. 1

1. L'articolo 3 (Elettorato attivo e passivo) - Parte II - dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 e' sostituito dal seguente:

**"1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.**

Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche **a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o** inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.

**2. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono altresì eleggibili i dipendenti indicati nel secondo capoverso del comma 1.**

3. I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei **componenti della RSU, il cui numero rimane invariato."**

Dichiarazione Congiunta n. 1

Le parti si danno atto che, prima delle prossime elezioni delle RSU nel comparto Scuola, tenendo altresì conto delle modifiche che il CCNL di comparto potrà apportare alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, si incontreranno per verificare le condizioni di **estensione dell'elettorato attivo e passivo ai dipendenti a tempo determinato della Scuola.**

Firmato: ARAN – CGIL – CISL – UIL – CISAL – CONFSAL – CSE – USAE – UGL

Dichiarazione Congiunta n. 2

**Le parti si danno atto che, in considerazione dell'estensione dell'elettorato attivo e passivo ai dipendenti dei comparti di contrattazione indicati nel secondo capoverso del comma 1, valuteranno le necessarie integrazioni da apportare al CCNQ del 7 agosto 1998 in relazione alle modalità di fruizione dei distacchi e permessi, in coerenza con le innovazioni introdotte con il presente contratto.**

Firmato: ARAN – CGIL – CISL – UIL – CISAL – CONFSAL – CSE – USAE – UGL

\*\_\*\_\*

## **IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LE MODIFICHE ALL'ACQ PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL 7 AGOSTO 1998**

In data 28 novembre 2014 alle ore 09.30 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :

nella persona del Presidente - Dott. Sergio Gasparrini

e le Confederazioni sindacali:

CGIL , CISL , UIL , CGU-CISAL , CONFSAL , UGL , CSE , USB, USAE.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LE MODIFICHE ALL'ACQ PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL 7 AGOSTO 1998

### Art. 1 Elettorato attivo e passivo

1. L'articolo 3 (Elettorato attivo e passivo) - Parte II - dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, come modificato dall'ACQ 24 settembre 2007, è sostituito dal seguente:

"1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.

2. Ai fini della definizione degli adempimenti relativi delle procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei componenti della RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio).

3. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nei comparti di contrattazione sono, altresì, eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa

5. Nei comparti Scuola ed AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche."

### Art. 2 Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici

1. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede

2. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'art. 4, Parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998, sarà

formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono assegnati.

3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.

4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui al comma 1, non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 7, comma 2, dell'ACQ 7 agosto 1998.

5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall'art. 4 - Parte Prima - ACQ del 7 agosto 1998 per la nuova amministrazione o ufficio, la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dal riordino.

6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.

7. Per quanto riguarda il comparto Scuola continua ad applicarsi il CCNQ del 13 marzo 2013.

### Art.3 Durata e sostituzione nell'incarico

1. L'articolo 7 (Durata e sostituzione nell'incarico) - Parte I - dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 è sostituito dal seguente:

"1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

2. In tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

3. La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4, Parte Prima, ACQ del 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale e, mediante affissione all'albo, ai lavoratori. Tale comunicazione deve contenere anche il nominativo del subentrante o la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU, nei casi previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

5. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso segnala alle organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.

### Art. 4 Adempimenti

1. Il comma 3 dell'art. 12 Parte I dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 è sostituito dal seguente:

"3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo, di cui al comma 2, entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le modalità indicate dall'Agenzia."

### Art. 5 Norme particolari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di

Lavoro di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente alla sottoscrizione definitiva del presente CCNQ, al fine di redigere un testo coordinato delle norme contenute nell'ACQ 7 agosto 1998 e nelle successive modificazioni ed integrazioni, ivi incluse quelle definite con la presente ipotesi di CCNQ.

## ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO

### COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

Premesso che in data 7.8.1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale ; preso atto che con il citato CCNL si è **attuato l'art.47 del decreto legislativo n.29\1993**, così come modificato **dall'art.6 del decreto legislativo n.396\1997**, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di **rappresentanza sindacale unitaria del personale ; considerato che l'art.2 comma 5, lettere a, b, c e d del suddetto contratto collettivo consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso; al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U.**, garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale si conviene

di integrare e modificare il contratto collettivo siglato il 7.8.1998 quadro come di seguito :

1. **E' prevista una unica RSU per ogni azienda o ente.**
2. **All'art.4, comma 1 del CCNL la lettera a) è modificata nel modo seguente:**

a)

- nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unità
- nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:
- nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità
- nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità
- nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità
- nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità.

**E' confermato il numero dei componenti delle RSU previsto dall'art.4 lett. b) e c) del Contratto Collettivo Quadro.**

3. Per le aziende e gli enti, le votazioni hanno inizio alle ore 10 del 23.11.1998 e terminano il 25.11.1998, fermo rimanendo, agli **effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art.7, comma 3, parte II del CCNL quadro.**



## COMPARTO: REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL QUADRO DEL 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

-Premesso che in data 7.8.1998 é stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

-che con il citato CCNL si è attuato l'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e sue successive modificazioni, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;

. considerato che l'art. 2 comma 5 lettere a, b, c, d, del suddetto CCNL consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;

. che nel comparto Regioni-Enti Locali la materia era già stata regolamentata con protocollo di intesa del 26.5.1994;

. al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale,

si conviene

di integrare e modificare l'accordo quadro come di seguito.

### 1. NUMERO DEI COMPONENTI

Il numero dei componenti la RSU , é pari a: a)

-negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità;

-negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità. Tale ultimo numero, in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

-negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;

. negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;

. negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;

. negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità;

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli Enti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiore dimensione, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.

2. CALENDARIO DELLE VOTAZIONI Per le Regioni e per gli altri enti del comparto con più di 4000 dipendenti, le votazioni hanno inizio alle ore 12 del 23.11.1998 e terminano il **25.11.1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art.7, comma 3, parte II del CCNL quadro.**

## COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTERI

**Integrazione dell'Accordo quadro stipulato in data 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale.**

-Accordo -

Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle **norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 47 del d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l'Accordo quadro nazionale per**

la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;

**considerato che l'art.2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;**

considerato che nel comparto Ministeri la materia era già stata regolamentata con il Protocollo **d'intesa del 12 maggio 1994;**

tenuto conto che tale Protocollo va sostituito in relazione ai mutamenti nel frattempo intervenuti;

**considerato peraltro che l'Accordo del 7 agosto 1998 necessita, a sua volta, degli adeguamenti ivi previsti in relazione alle obiettive esigenze organizzative delle amministrazioni del comparto e all'esigenza di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;**

tenuto presente che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL relativo al quadriennio 1998-2001.

le parti concordano quanto segue

## 1. Ambiti di costituzione delle RSU

a) **Le RSU sono costituite nell'ambito di ciascuna amministrazione in correlazione con la propria struttura organizzativa, presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (Dipartimenti ovvero Direzioni generali ovvero Uffici centrali di livello di Dirigente generale);**

b) Per le amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

2. **Accorpamenti** Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa **costituiscono, ai fini dell'espressione del voto, seggio elettorale, concorrendo, nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento, ad eleggere le R.S.U. dove previsto dal precedente punto 1).**

## 3. Numero dei componenti

a. Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1:

- 3 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti fino a 50.

- 5 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 51 a 100.

- 7 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 101 a 200.

Per le amministrazioni - o strutture periferiche - aventi un numero di dipendenti superiore a **200, sono confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere b) e c) dell'Accordo quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera a).**

4. **Inizio e termine delle operazioni elettorali.** Le votazioni hanno inizio alle ore 12.00 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio **prestato, quanto previsto dall'art. 7, comma 3, dell'Accordo quadro di riferimento, parte II.** Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.

## 5. Norma finale

Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998, le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15 e con articolazione in pluralità di sedi stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, **l'elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le R.S.U. Tali elenchi verranno inviati all'ARAN.**

## 6. Clausola di salvaguardia

Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

## COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

**Integrazione dell'Accordo quadro stipulato** in data 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale.

-Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle **norme sull'elezione e il funzionamento** degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute **nell'art. 47 del d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l'Accordo** quadro nazionale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;

- **considerato che l'art. 2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici** appositamente elencati al successivo comma 5;

-tenuto conto delle obiettive esigenze organizzative degli enti del comparto e della necessità di **assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U. garantendo a tutti i dipendenti il diritto** alla rappresentanza sindacale ;

- considerato che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL relativo al Quadriennio 1998 - 2001,

le parti concordano quanto segue

### 1. Ambiti di costituzione delle RSU

Le RSU sono costituite, **nell'ambito di ciascun ente, presso le strutture periferiche in atto** individuate come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:

a. Per gli enti che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;

b. Per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 15 unità e con pluralità di articolazioni delle sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni in atto individuate come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di posto di lavoro;

c. Per quanto attiene alle Sedi Uniche Centrali o Direzioni Generali degli enti, le RSU sono costituite negli ambiti in atto individuati, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti stessi, come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro.

### 2. Accorpamenti

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai **fini dell'espressione del voto, seggio elettorale concorrendo nello specifico ambito territoriale** del collegio elettorale di riferimento ad eleggere la RSU dove previste dal precedente p. 1)

### 3. Numero dei componenti

a. Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1:

-3 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti sino a 50;

-5 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da 51 a 100;

7 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da 101 a 200.

Negli enti - o strutture periferiche - ove siano presenti professionisti appartenenti alle specifiche tipologie transitate nel comparto per effetto del CCNL sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998 e del CCNL sui permessi distacchi e altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, il numero di componenti previsto alla lettera a), secondo e terzo alinea, è aumentato di 1 se i predetti professionisti superano le 15 unità e di 2 se essi superano le 30 e fino a 50 unità, in modo da riservare al personale professionale di riferimento **una rappresentanza nell'organismo. Nelle strutture in cui la presenza di personale** appartenente alle predette specifiche tipologie professionali sia superiore a 51 unità, il numero dei componenti della rappresentanza unitaria è incrementato di n. 3 componenti.

Per il personale indicato nel punto b. sono istituiti specifici collegi elettorali, con garanzia dei diritti di elettorato attivo e passivo.

Per gli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - aventi un numero di dipendenti superiore a 200, è confermato il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere b) e c), dell'Accordo quadro, nel rispetto al punto

della garanzia prevista per i componenti delle RSU delle specifiche tipologie professionali.

4. Dipendenti operanti presso sedi estere

**I dipendenti di ruolo dell'ICE e dell'ENIT che operano presso le sedi estere e che sono ricompresi nell'area di applicazione del d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni partecipano alle votazioni per la RSU dell'unità di riferimento presso la Direzione generale del rispettivo ente. A tal fine è costituito apposito seggio presso l'Ufficio Consolare del Paese cui appartiene la sede di lavoro, che, appena terminate le operazioni di scrutinio, comunica l'esito dello scrutinio stesso alla Commissione elettorale di riferimento.**

5. Inizio e termine delle operazioni elettorali Le votazioni hanno inizio alle ore 12,00 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art.7, comma 3, dell'Accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.


6. Norma finale Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998 gli enti di cui al p.1) lett. b) e c) stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, **l'elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le RSU.** Tale elenco sarà inviato all'ARAN.

7. Clausola di salvaguardia


Al fine di garantire la rappresentanza al personale degli enti soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative **derivanti da tali processi e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi** attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

# **PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

**numero massimo candidati = componenti della R.S.U. da eleggere più 1/3**



# Organizzazione della campagna elettorale





\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Spett.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Oggetto: Autocertificazione.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

dirigente territoriale della scrivente federazione ai sensi delle disposizioni di legge vigenti:

### ***AUTOCERTIFICA***

1. di essere stato formalmente delegato - dagli organismi statutari nazionali **preposti a rappresentare l'organizzazione ed il relativo simbolo in codesto ente e di essere quindi abilitato ad agire in qualità di Responsabile Delegato della scrivente organizzazione, per l'espletamento delle formalità necessarie allo svolgimento delle elezioni previste nell'accordo sottoscritto fra l'agenzia ARAN e le Confederazioni sindacali : "Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale"** e di quanto direttamente e/o indirettamente connesso; ciò **anche delegando all'uopo** altri dirigenti locali.
2. La scrivente O.S. applica le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. La scrivente federazione è aderente alla confederazione USAE sottoscrittrice "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali" **del giorno 28 ottobre 2014**, ed ha precedentemente formalmente aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

In fede.

Firma

\_\_\_\_\_



Spett. Amministrazione

---

---

---

Oggetto: svolgimento delle elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale – Richiesta elenco elettori.

Con riferimento all'indizione delle calendariate prossime elezioni delle RSU, si richiede di voler trasmettere con cortese sollecitudine l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto, distinti per sesso.

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Responsabile Delegato

(richiesta elenchi elettorali)





All' Amministrazione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Alla Commissione elettorale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OGGETTO: Designazione componente FSI della Commissione elettorale per le elezioni R.S.U.

La scrivente Organizzazione Sindacale designa come componente FSI della Commissione elettorale per le elezioni R.S.U. il/la Sig.

\_\_\_\_\_ ,  
dipendente **dell'amministrazione in indirizzo, che sottoscrivendo la presente** nota accetta la designazione e dichiara di non volersi candidare in alcuna lista.

**Si prega di voler affiggere copia della presente comunicazione all'albo aziendale** e consegnare copia agli altri componenti eventualmente già designati da altre associazioni sindacali.

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Responsabile

Il /la \_\_\_\_\_  
(firma del designato)

(Designazione componente Commissione Elettorale)



Federazione Sindacati Indipendenti

Denominazione lista :

**FSI - Federazione Sindacati Indipendenti**

Logo lista :













## **Dichiarazione di accettazione di candidatura**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

provincia di \_\_\_\_\_ Documento di identità n. \_\_\_\_\_

rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ elettore dell'azienda /Ente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **DICHIARA**

di accettare la candidatura per la lista denominata FSI per le elezioni delle

R.S.U. del Comparto

\_\_\_\_\_

previste per i giorni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma



Alla Commissione elettorale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**OGGETTO: Designazione scrutatori FSI per le elezioni R.S.U.**

La scrivente federazione, avendo presentato la lista **FSI**, designa quale/i scrutatore/i alle elezioni delle RSU i seguenti nominativi:

COGNOME E NOME	SEGGIO

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Responsabile FSI

(Designazione degli scrutatori)



# CANDIDATI DELLA LISTA FSI



*Egregio collega, desideriamo ricordarti che dal 3 al 5 di Marzo 2015 ci saranno le elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale. Cogliamo l'occasione per ricordarti che devi esprimere un solo voto di lista (contrassegnare cioè un solo simbolo) e che puoi esprimere due preferenze fra i candidati della lista che hai scelto. Preferenze date a candidati di liste diverse annullerebbero la tua scelta.*

## I candidati della nostra lista sono:

Cognome e nome

Qualifica

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		



**Dal 3 al 5 Marzo 2015**

**Si Vota**

**Per le Rappresentanze Sindacali  
Unitarie del personale**

0.	Sede di elezione	Orario	Collocazione del seggio
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			



Alla Direzione Provinciale del Lavoro

di \_\_\_\_\_

e.p.c. All' Amministrazione

\_\_\_\_\_

e.p.c. Alla Commissione Elettorale

\_\_\_\_\_

**Oggetto: Designazione componente FSI Comitato dei Garanti.**

La scrivente associazione sindacale ai sensi dell'art. 19 dell' accordo stipulato il 7 agosto 1998 tra le OO.SS e l'Aran, designa quale componente il Comitato dei Garanti il/la Sig./a

\_\_\_\_\_ .

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Responsabile FSI

(Designazione Componente Comitato dei Garanti)



**FAC-SIMILE** - Ricorso alla Commissione Elettorale.

(da utilizzare al momento della eventuale contestazione della lista presentata, prima delle votazioni)

Alla Commissione Elettorale

---

Oggetto: Ricorso

Il sottoscritto rappresentante della lista denominata **FSI** preso atto che con la decisione assunta dalla Commissione Elettorale in data \_\_\_\_\_ è stata:

- a) respinta la lista denominata **FSI** per supposta mancanza del numero di firme richieste;
- b) respinta la lista denominata **FSI** per supposta mancanza non autenticità delle firme apposte dai lavoratori per la presentazione della lista;
- c) respinta la lista denominata **FSI** per supposto decorso del termine di presentazione della lista;
- d) respinta la lista denominata **FSI** per supposta incompatibilità tra i firmatari della lista e la candidatura;

Osserva quanto segue:

---

---

---

**TUTTO CIO' PREMESSO CHIEDE**

L'annullamento della decisione e l'accoglimento della lista denominata **FSI**.

Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall'art. 18 dell'accordo quadro del 7 agosto 1998.

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Responsabile FSI



**FAC-SIMILE** - Ricorso alla Commissione Elettorale.  
(da utilizzare successivamente alle votazioni per contestazioni sui risultati dello scrutinio)

Alla Commissione Elettorale

---

Oggetto: Ricorso

Il sottoscritto rappresentante della lista denominata **FSI**, preso atto della decisione assunta dalla Commissione Elettorale in data \_\_\_\_\_ con la quale sono stati comunicati i risultati dello scrutinio delle schede votate effettuato in data \_\_\_\_\_ e la relativa proclamazione della RSU eletta, osserva quanto segue:

---

---

---

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CHIEDE**

- a. che la commissione elettorale in indirizzo proceda ad un nuovo e totale scrutinio delle schede votate;
- b. che la commissione elettorale in indirizzo proceda alla rideterminazione del quorum attestante la validità delle elezioni;
- c. che la commissione elettorale in indirizzo proceda alla rideterminazione dei quorum per la rideterminazione dei seggi.

Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall'art. 18 dell'accordo quadro del 7 agosto 1998.

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Responsabile FSI



**FAC-SIMILE** - Ricorso al Comitato dei Garanti.

(da utilizzare in caso di rigetto da parte della Commissione Elettorale del ricorso presentato)

Al Comitato dei Garanti della Provincia di

\_\_\_\_\_ presso la Direzione Provinciale del Lavoro  
e.p.c. All'Amministrazione

\_\_\_\_\_ e.p.c. Alla Commissione Elettorale  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ presentatore della lista denominata **FSI** preso atto che con la decisione assunta in data \_\_\_\_\_ dalla Commissione Elettorale \_\_\_\_\_ è stato respinto il ricorso presentato in data \_\_\_\_\_ contro tale decisione promuove il presente ricorso osservando quanto segue:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Si allega:

- copia del ricorso presentato alla Commissione Elettorale;
- copia della decisione della Commissione Elettorale;
- altro \_\_\_\_\_ .

Si resta nella attesa di riscontro nei termini previsti dall'art. 19 dell'accordo quadro del 7 agosto 1998.

Designa quale componente il Comitato dei Garanti, ai sensi dell'art. 19 dell'accordo quadro del 7 agosto 1998, il/la \_\_\_\_\_ .

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_


Il Responsabile FSI

# AVVERTENZE PER GLI ELETTORI

- quando ti rechi a votare porta con te un documento
  - il voto è segreto e deve essere espresso personalmente solo nei seggi (non si può votare in altro luogo, nè si può delegare altri a votare)
  - la scheda deve essere solo una e deve contenere tutte le liste
  - nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti la scheda deve riportare, oltre il nome delle liste, anche i nomi dei candidati di ciascuna lista (si può dare una preferenza segnando il nome del candidato scelto)
  - nelle amministrazioni che hanno oltre 200 dipendenti la scheda deve riportare, oltre il nome delle liste, anche due spazi per scrivere le preferenze (si possono dare al massimo due preferenze scrivendo i nomi dei candidati scelti). Gli elenchi delle liste devono essere affissi fuori dal seggio
  - quando ricevi la scheda verifica che la stessa non presenti dei segni, delle macchie o - peggio ancora - sia già votata: in questo caso chiedi ai componenti del seggio di annullare la scheda e di annotare il fatto sul verbale e fatti consegnare una nuova scheda
  - il voto si esprime con una croce sulla lista scelta e, eventualmente, indicando le preferenze
  - se si vota per più di una lista il voto è nullo
  - se si vota per più candidati di quelli permessi (uno fino a 200 dipendenti e due oltre i 200) vale solo il voto di lista e sono nulle le preferenze
  - se si vota una lista e i candidati di un'altra lista vale solo il voto di lista e sono nulle le preferenze
  - ogni altro segno fatto sulla scheda annulla il voto
  - lo scrutinio è pubblico
  - è importante la partecipazione di tutti i lavoratori !
- per ogni problema rivolgiti al nostro rappresentante aziendale



per la Rappresentanza Sindacale Unitaria  
**VOTA E FAI VOTARE**



# RESEARCH

Volume curato dall'Ufficio Studi  
della **Unione Sindacati Autonomi Europei**

<http://www.usae.it> Email: [info@usae.it](mailto:info@usae.it)

00155 Roma viale Ettore Franceschini n. 73